

# AREE ATTREZZATE NORMATIVA REGIONE LIGURIA

Anno XXIX - N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte I 17.6.1998 - pag. 109

**LEGGE REGIONALE, 29 maggio 1998 n. 18**

**Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 "Norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive" e 25 Maggio 1992 n. 13 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere".**

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

## Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di promuovere il turismo itinerante, disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in aree apposite individuate dai Comuni, singoli o associati.

## Articolo 2

(Aree attrezzate di sosta)

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, istituiscono aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio dei caravan ed autocaravan omologati, dotate di:
  - a) pozzetto di scarico autopulente;
  - b) erogatore di acqua potabile;
  - c) adeguato sistema di illuminazione;
  - d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, se effettuata nel territorio comunale;
  - e) toponomastica della città.

2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

3. La sosta di caravan ed autocaravan nelle aree attrezzate di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi.

## Articolo 3

(Gestione delle aree)

1. I Comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.
2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

## Articolo 4

(Contributi)

1. La Regione, per la realizzazione, il miglioramento e la ristrutturazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni, secondo modalità e criteri prioritari stabiliti dalla Giunta regionale che garantiscano una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio.
2. I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto delle aree, con un massimo di lire 30.000.000.